



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale

N. 8

Oggetto: **MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68/1998 E SS. MM.II., IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECAE DALL'ART. 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E SS.MM.II., IN MATERIA DI ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI.**

Adunanza del **30-01-2015**

La Giunta Comunale, si è tenuta alle ore 10:00.

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

1	INVERNICI	DIEGO	SINDACO	Presente
2	ROMANI	LUCA	VICE SINDACO	Presente
3	ZANELLI	VALTER	ASSESSORE	Presente
4	TONSI	INES	ASSESSORE ESTERNO	Presente
5	GORINI	LORENZA	ASSESSORE	Assente

Totale presenti 4
Totale assenti 1

Presiede il SINDACO DIEGO INVERNICI.

Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNI BARBERI FRANDANISA.

N. 8 del 30-01-2015

Oggetto: **MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68/1998 E SS. MM.II., IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECAE DALL'ART. 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E SS.MM.II., IN MATERIA DI ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione riportata in calce;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione n. 8 del 29-01-2015 riportata in calce alla presente.
2. **Di dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione espressa informa palese, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, IV comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 8 DEL 29-01-2015**

**Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL
"REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO
GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI"
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 68/1998 E SS. MM.II., IN ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI RECAE DALL'ART. 2, DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E SS.MM.II., IN
MATERIA DI ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI.**

PREMESSO che:

- con Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il legislatore è intervenuto in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi, come disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, introducendo misure volte ad assicurare il rispetto, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, dell’obbligo di emanazione dei provvedimenti nei termini prescritti;

- l’art. 2 della citata legge n. 241/1990, a seguito della novella legislativa, dispone:

- a) l’individuazione da parte dell’organo di governo, nell’ambito delle figure apicali dell’Amministrazione, del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo nel caso di inerzia del Dirigente o del Funzionario inadempiente (comma 9 bis);

- b) la possibilità per il privato, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 del medesimo articolo 2, di rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo affinché il provvedimento finale sia adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (comma 9 ter);

- c) l’individuazione di specifici adempimenti di competenza del titolare del potere sostitutivo (comma 9 quater);

- ai sensi del comma 9 del sopra richiamato articolo 2, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del Dirigente e del Funzionario inadempiente;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 25/09/2013 avente ad oggetto “Individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge 241/90” e dato atto che l’individuazione con esso operata non è più aderente all’organigramma in vigore.

RITENUTO:

- che l'atto più idoneo a contenere e disciplinare l'individuazione dei soggetti di cui sopra sia il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- di procedere conseguentemente alla sua integrazione con l'individuazione delle figure alle quali attribuire l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia, nei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Pisogne;

RICHIAMATI i seguenti articoli del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 31/03/1998 e successive modifiche ed integrazioni:

- art. 7, comma 1 che prevede l'articolazione della struttura organizzativa Comune in aree (corrispondenti alle aree di posizioni organizzative) e servizi (unità operative costituite nell'ambito delle aree sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati e dei processi gestiti o delle competenze richieste);
- articoli 9 e 10, che disciplinano le competenze rispettivamente dei Responsabili di Area e dei Responsabili di Servizio;

RICHIAMATO inoltre l'art. 5, comma 1, della L. 241/90 che recita: "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale";

RITENUTO pertanto di dover modificare il citato Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplinando l'esercizio del potere sostitutivo sia in caso di inerzia nell'adozione del provvedimento finale, sia nell'ipotesi di inerzia nel completamento dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge 4 aprile 2012, n. 35;
- lo Statuto del Comune di Costa Volpino;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68/1998, e ss.mm.ii., inserendo il nuovo articolo 14/bis "Potere sostitutivo" con il testo che di seguito si riporta:

"Articolo 14/bis

(Poteri sostitutivi in caso di inerzia nel completamento dell'istruttoria e nell'adozione del provvedimento finale nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Comunale di Pisogne)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli del presente Regolamento e fatto salvo quanto previsto dalle diverse disposizioni di legge, il potere sostitutivo nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Comunale di Pisogne, in caso di inerzia nel completamento dell'istruttoria è attribuito:

a) ai Responsabili di Servizio, ove nominati, nei confronti dei dipendenti addetti al servizio responsabili dei singoli procedimenti amministrativi assegnati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 241/90;

b) ai Responsabili di Area (Posizioni Organizzative) nei confronti dei Responsabili di Servizio, ove nominati, per i procedimenti amministrativi assegnati agli stessi o ad altri dipendenti addetti al servizio stesso oppure direttamente nei confronti dei responsabili di procedimento nel caso in cui non sia stato nominato il Responsabile del Servizio.

2. Il Segretario Generale esercita, ove ricorrano le condizioni, il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dell'istruttoria o nell'adozione del provvedimento finale nei confronti dei Responsabili di Area (Posizioni Organizzative), attraverso le strutture competenti o mediante la nomina di un commissario per la conclusione del procedimento, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

3. Per i procedimenti amministrativi inerenti i Servizi delegati dallo Stato, il Sindaco esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dell'istruttoria o nell'adozione del provvedimento finale nei confronti dei dipendenti ai quali sono state delegate le relative funzioni, attraverso le strutture competenti o mediante la nomina di un commissario per la conclusione del procedimento, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

4. Il Segretario Generale, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta Comunale il riepilogo dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

5. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale e configura aspetti di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per i dirigenti e per i funzionari inadempienti.

6. Il Segretario Generale comunica al Sindaco per la segnalazione al Nucleo di Valutazione i casi di mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti amministrativi ovvero di mancato esercizio del potere sostitutivo, ai fini della valutazione della performance individuale.

7. Nella comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i contenuti

previsti dall'articolo 8 della medesima legge, è indicato anche il soggetto titolare del potere sostitutivo, al quale il privato può rivolgersi decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento.

2) di abrogare, ai fini dell'unitarietà degli atti, la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 25/09/2013 avente ad oggetto "Individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90", a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento di cui all'oggetto;

3) di dare atto che, fino all'adozione di nuove determinazioni, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Comunale di Pisogne sono quelli indicati nella deliberazione della Giunta Comunale C.C. n.75 del 27/11/1997 fatte salve diverse disposizioni di legge.

4) di inviare copia della deliberazione alle rappresentanze sindacali;

5) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Diego Invernici
Atto originale firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giovanni Barberi Frandanisa
Atto originale firmato digitalmente

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del TUEL n.267/2000) all'albo e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art.127 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).

Atto firmato digitalmente in data 11/02/2015 dal Sindaco Diego Invernici e in data 06/02/2015 dal Segretario Comunale Giovanni Barberi Frandanisa.

Atto pubblicato all'Albo Pretorio dal 11/02/2015 al 26/02/2015.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI BARBERI FRANDANISA**